



Prot 9662

18 giugno 2020

ORDINANZA N. 1778

CONTINGIBILE E URGENTE

al sensi degli artt. 50 c. 5 e 54 c. 4 del D.Lgs. 267/2000

OGGETTO: *Modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande analcoliche e alcoliche di qualsiasi graduazione per prevenire episodi di assembramento a scopo di prevenzione dal contagio da Covid-19.*

IL SINDACO

VISTI gli articoli 32 e 118 della Costituzione;

VISTO l'art. 50, commi 4 e 5 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili;

PREMESSO che:

- le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande devono esercitarsi nel rispetto delle misure di sicurezza;
- sono vietati gli assembramenti di persone, in quanto potenziale veicolo di contagio con conseguente rischio di innalzamento della curva di diffusione del virus Covid-19;

RILEVATO che:

- a seguito dell'apertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, comprese le attività artigianali con asporto, si sono verificati assembramenti di persone in violazione delle misure di prevenzione Covid-19 adottate a livello nazionale e regionale, sia in tema di rispetto di distanze di sicurezza, sia con riguardo all'uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine);
- si sono determinati assembramenti in prossimità di esercizi suddetti, nei quali è consentita la vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi graduazione, con conseguente consumo in loco delle stesse, sia all'interno che all'esterno;
- il fenomeno degli assembramenti si è verificato in alcune parti del territorio anche con consumo di cibi e bevande portate direttamente dalle stesse persone;
- gli assembramenti di persone uniti al consumo di bevande sono accompagnati anche da schiamazzi e da abbandono di rifiuti che creano un senso di degrado non tollerabile;

DATO ATTO che, come convenuto anche in occasione del Comitato d'Ordine Pubblico e Sicurezza del 27 maggio 2020, occorre intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di assembramenti, in considerazione dell'esigenza di tutelare la salute pubblica, certamente esposta ad un maggiore pericolo per effetto della contestuale compresenza di un numero elevato di persone;



RITENUTO necessario, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine contrastare la diffusione del virus Covid-19, porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione dei citati assembramenti;

RITENUTO, altresì, che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

VISTI:

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge n. 35/2020;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33;
- il DPCM del 11 giugno 2020;
- l'Ordinanza Regione Lombardia del 12 giugno 2020, n. 566;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

dalle ore 22.00 del 18 giugno 2020
alle ore 24.00 del 14 luglio 2020

fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus Covid-19, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti e delle decisioni, che potranno essere assunte dal Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza, in tutto il territorio del Comune di Vanzago, che siano osservati i sotto indicati divieti:

1. divieto di vendita per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 22.00 alle ore 07.00 da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali di asporto e distributori automatici, rimanendo, invece, consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande analcoliche e alcoliche di qualsiasi gradazione solamente:
 - a) all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa;
 - b) all'esterno degli stessi, nelle aree in concessione, esclusivamente con servizio al tavolo.
2. divieto di consumazione dalle ore 22.00 alle ore 07.00 di bevande analcoliche e alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico compresi parchi, giardini aperti al pubblico.

ORDINA ALTRESÌ

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 3.000,00, così come previsto dall'art. 4 c. 1, del D.L. n. 19/2020 convertito in L. n. 35/2020.



Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nei limiti indicati dalla norma anzidetta.

La presente Ordinanza ha efficacia dalle ore 22.00 del 18 giugno 2020 alle ore 24.00 del 14 luglio 2020, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus Covid-19, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti e delle decisioni, che potranno essere assunte dal Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Vanzago.

Avverte che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

La presente ordinanza viene trasmessa:

1. alla Prefettura di Milano;
2. alla Polizia Locale del Comune di Vanzago;
3. alla Compagnia Carabinieri di Legnano competente per il territorio di Vanzago;
4. alla Stazione Carabinieri di Arluno competente per il territorio di Vanzago.

IL SINDACO
Guido Sangiovanni